

Accertamenti eseguiti in sede di verifica dei crediti – Cass. n. 19477/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Procedimento - Accertamenti eseguiti in sede di verifica dei crediti - Rilevanza.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verifica dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19477 del 16/06/2022 (Rv. 665071 - 01)

Corte

Cassazione

19477

2022